



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1391 del 02/10/2018

Determina del Responsabile N. 172 del 02/10/2018

PROPOSTA N. 1606 del 01/10/2018

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno: Programma di Riqualificazione Urbana area “Ex SGL Carbon” (art. 62 NTA vigente PRG).

Osservazioni ai sensi dell’art. 24 della L. n. 47/85 e dell’art. 30 della L.R. n. 34/92.

Delibera di GC di adozione n. 167/18.

VISTO l’art. 24 della Legge 28/02/1985, n. 47;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 29/07/2005;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 31644 del 23/09/2005;

VISTA la Legge Urbanistica 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 5/8/92, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 23/02/2005, n. 16;

VISTA la Circolare 027 del 07/02/06 del Servizio Urbanistica, BB.NN., Attività Estrattive e VIA;

VISTO l’art. 11, comma 8, della LR n. 22/2011;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale del Comune di Ascoli Piceno approvato con delibera di CC n. 2 del 26.01.2016;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 167 del 07.08.2018 con la quale il Comune di Ascoli Piceno ha adottato, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 11, comma 8, della LR n. 22/2011 e all’art. 15, comma 5, della Legge Regionale n. 34/92, il Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) di cui all’art. 5 della LR n. 16/05 relativo all’area denominata “Ex SGL Carbon” (art. 62 delle NTA del vigente PRG);

VISTI gli atti ed elaborati trasmessi dal Comune di Ascoli Piceno ed elencati nel parere appresso riportato;

VISTO il parere espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 01.10.2018 di seguito integralmente trascritto:

“”“”Il Comune di Ascoli Piceno è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2016.

L’Amministrazione interessata, con Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 07.08.2018, ha adottato, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 11, comma 8, della LR n. 22/2011 e all’art. 30 della Legge Regionale n. 34/92, il Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) di cui all’art. 5

della LR n. 16/2005 relativo all'area denominata "Ex SGL Carbon" (art. 62 delle NTA del vigente PRG), nel seguito diffusamente descritto.

Gli atti tecnico amministrativi trasmessi dal Comune in allegato alla nota di richiesta parere prot. n. 67161 del 13.08.2018, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 16.08.2018 con prot. n. 18246 sono i seguenti:

- Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 07.08.2018 di adozione del Programma di Riqualificazione Urbana (PRU);
- Elaborati del Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) costituita da:
 - Elaborato n. A1.1 Relazione tecnica illustrativa
 - Elaborato n. A1.2 Relazione tecnica programmatica
 - Elaborato n. A1.3 Schede tecniche illustrative
 - Elaborato n. A1.4 Relazione descrittiva
 - Elaborato n. A1.5 Relazione paesaggistica
 - Elaborato n. A1.6 Piano di sostenibilità economico finanziario
 - Elaborato n. A1.7 Norme tecniche di attuazione
 - Elaborato n. A2 Quadro di sintesi delle consultazioni pubbliche
 - Elaborato n. A3.1 Dichiarazione motivata
 - Elaborato n. A3.2 Elenchi catastali delle proprietà
 - Elaborato n. A3.3 Stato attuale e modificato - Planimetrie catastali
 - Elaborato n. A4.1 Il progetto: evoluzione storica
 - Elaborato n. A4.2 Il progetto: diagrammi di studio
 - Elaborato n. A4.3 Il progetto: proposta finale
 - Elaborato n. A5.1 Inquadramento urbanistico
 - Elaborato n. A5.2 Estratto PRG - Quadro dei vincoli
 - Elaborato n. A6.1 Stato attuale - Planimetria
 - Elaborato n. A6.2.1 Stato attuale - Profili e sezioni
 - Elaborato n. A6.2.2 Stato attuale - Profili e sezioni
 - Elaborato n. A6.3 Stato modificato - Planimetria con destinazioni d'uso e s.u.
 - Elaborato n. A6.4 Stato modificato - Individuazione lotti e tabelle
 - Elaborato n. A6.5 Stato modificato - Planivolumetrico indicativo
 - Elaborato n. A6.6 Stato modificato - Profili e sezioni indicativi
 - Elaborato n. A6.7.1 Stato modificato - Sagome di massimo ingombro ammiss. (1)
 - Elaborato n. A6.7.2 Stato modificato - Sagome di massimo ingombro ammiss. (2)
 - Elaborato n. A6.8 Stato modificato - Tipologia percorsi
 - Elaborato n. A6.9 Stato modificato - Individuazione aree
 - Elaborato n. A6.10 Stato modificato - Localizzazione impianti fotovoltaici indicativi
 - Elaborato n. A7.1.1 Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Rete elettrica (1)
 - Elaborato n. A7.1.2 Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Rete elettrica (2)
 - Elaborato n. A7.1.3 Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Rete elettrica (3)
 - Elaborato n. A7.1.4 Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Rete elettrica (4)
 - Elaborato n. A7.2.1 Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Rete gas metano (1)
 - Elaborato n. A7.2.2 Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Rete gas metano (2)
 - Elaborato n. A7.2.3 Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Rete gas metano (3)
 - Elaborato n. A7.2.4 Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Rete gas metano (4)
 - Elaborato n. A7.3.1 Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Rete idrica e fognaria (1)
 - Elaborato n. A7.3.2 Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Rete idrica e fognaria (2)

➤ Elaborato n. A7.3.3 fognaria (3)	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Rete idrica e
➤ Elaborato n. A7.3.4 fognaria (4)	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Rete idrica e
➤ Elaborato n. A7.4.1 parcheggi (1)	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Viabilità e
➤ Elaborato n. A7.4.2 parcheggi (2)	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Viabilità e
➤ Elaborato n. A7.4.3 parcheggi (3)	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Viabilità e
➤ Elaborato n. A7.4.4 parcheggi (4)	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Viabilità e
➤ Elaborato n. A7.5.1 elettrica	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Particolari rete
➤ Elaborato n. A7.5.2 gas metano	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Particolari rete
➤ Elaborato n. A7.5.3 idrica e fogn.	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Particolari rete
➤ Elaborato n. A7.5.4 viabilità e parch.	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Particolari
➤ Elaborato n. A7.6	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Relazione tecnica
➤ Elaborato n. A7.7.1 Unitari	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Elenco Prezzi
➤ Elaborato n. A7.7.2 estimativo	Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Computo metrico
➤ Elaborato n. A8	Cronoprogramma
➤ Elaborato n. A9	Schema di convenzione;
➤ Elaborato n. G.A	Relazione generale
➤ Elaborato n. G.A1	Carta geologica
➤ Elaborato n. G.A2	Carta geomorfologica- Carta della vocazionalità
➤ Elaborato n. G.A2a	Sezioni stratigrafiche stato attuale e di progetto
➤ Elaborato n. G.A3 progetto	Carta litotecnica e sezioni litotecniche stato attuale e di
➤ Elaborato n. G.A4	Schema idrogeologico
➤ Elaborato n. G.A5	Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale
➤ Elaborato n. G.A6	Carta delle pericolosità geologiche e trasposizione passiva Pai
➤ Elaborato n. G.A7	Carta della vocazionalità all'edificazione
➤ Elaborato n. G.A8	Verifica di compatibilità idraulica

PARERI DEGLI ENTI

Nella delibera di adozione viene evidenziato che risultano acquisiti i pareri dell'ASUR Marche n. 5 (favorevole di massima), della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche (favorevole con prescrizioni), del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio (ex Genio Civile) della Regione Marche (favorevole con prescrizioni), della CIIP SpA (favorevole di massima con prescrizioni).

Risulta altresì acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale per il Paesaggio (seduta del 06.08.2018).

DESCRIZIONE

Si rileva preliminarmente che con Determina del Dirigente del Servizio Ambiente Provinciale n. 537 del 30.03.2018, così come modificata con Determina n. 709 del 04.05.2018, il Programma di Riqualificazione Urbana di che trattasi è stato escluso dalle procedure di VIA e di VAS.

Il Programma di Riqualficazione Urbana adottato dal Comune di Ascoli Piceno è relativo ad una zona avente destinazione urbanistica di “Area a prevalente destinazione residenziale e servizi” nel vigente PRG adeguato al PPAR nel quale è individuata con il codice APRS-1; la zona di che trattasi è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 62 delle NTA che prevedono la necessità della predisposizione di un Programma di Riqualficazione Urbana, con valore di Piano Particolareggiato ai sensi dell’art. 5 della LR n. 16/2005, sulla base dei seguenti dati e parametri urbanistico-edilizi:

- Verde pubblico (Parco urbano) mq 90.000 min.
- Verde pubblico (Parco fluviale) mq 50.000 min.
- Edilizia privata (Residenze e Servizi) mc 340.000 max
- Edilizia in Social Housing mc 10.000 min.
- Edilizia commerciale mc 8.000 max
- Polo tecnologico-culturale mc 80.000 min
- Parcheggi pubblici a raso mq 15.000 min
- Viabilità, strade, percorsi pedonali mq 8.000 min
- Altezza massima (H max) ml 21.00
- Distanza dai confini (DC) ml 5.00
- Distanza tra fabbricati (DF) pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml 10.000.

L’articolo contiene altresì una serie di prescrizioni riguardanti in particolare gli impegni a carico del Soggetto Attuatore.

Come si evince dagli elaborati di progetto, in particolare dagli elab. A6.4 “Stato modificato - Individuazione lotti e tabelle”, A6.5 “Stato modificato - Planivolumetrico indicativo”, A6.7.1 “Stato modificato - Sagome di massimo ingombro ammiss. (1)” e A6.7.2 “Stato modificato - Sagome di massimo ingombro ammiss. (2)”, il Programma di Riqualficazione Urbana, nel rispetto dei sopra riportati dati e parametri urbanistico-edilizi, individua 15 lotti di edilizia residenziale per una volumetria massima edificabile di mc 350.000 di cui mc 10.000 per social housing, un lotto destinato alla realizzazione del polo tecnologico culturale (mc realizzabili pari a 83.757 di cui mc 67.355 per il polo e mc 16.402 per l’edificio per l’istruzione), un lotto con destinazione commerciale con volumetria massima realizzabile pari a mc 8.000 e SUL di mq. 2.000, aree a verde pubblico, parco, gioco e sport per mq 146.486 di cui mq 92.286 destinati a verde pubblico e parco urbano e mq. 54.200 a parco fluviale, viabilità, strade e percorsi pedonali per mq. 9.930.

Con riferimento alla dotazione di standard urbanistici è presente nell’elaborato A6.3 “Stato modificato – Planimetria con destinazioni d’uso e S.U.” una tabella di verifica del rispetto delle quantità minime previste dal DM n. 1444/68 e dalla LR n. 34/92 per le destinazioni d’uso di tipo residenziale e per il polo tecnologico e di quanto stabilito dal DM n. 1444/68, dalla LR n. n. 27/09 e relativo Regolamento n. 1/2015 per le destinazioni d’uso commerciali, dalla quale risulta quanto segue:

- aree a verde pubblico e spazi attrezzati a parco, gioco e sport mq 43.380
- aree per istruzione e interesse pubblico mq 23.497.50
- aree a parcheggio pubblico mq 9.037.50
- aree a parcheggio lotto commerciale mq 2.475

Da tale elaborato risulta che con il Programma di Riqualficazione Urbana di che trattasi sono previste le seguenti superfici a standard:

- aree per verde pubblico e spazi a parco, gioco e sport indicate nella quantità di mq 92.286 nell’elab. A6.3 “Stato modificato – Planimetria con destinazioni d’uso e S.U.” e mq. 92.986 nella tav. A6.9 “Stato modificato - Individuazione aree”);
- aree per parcheggi pubblici a raso mq 14.656;
- aree a parcheggio lotto commerciale mq 3.100;

- aree per l'istruzione e di interesse comune indicate nella quantità di mq 23.591 nell'elab. A6.3 "Stato modificato – Planimetria con destinazioni d'uso e S.U." e mq 23.951 nella tav. A6.9 "Stato modificato - Individuazione aree".

E' inoltre prevista la cessione di aree destinate a parco fluviale dell'estensione di mq 54.200.

Con riferimento alle previsioni del Programma di Riqualficazione Urbana lo scrivente Settore osserva quanto segue:

- il parcheggio del lotto commerciale dell'estensione di mq. 3.100 viene considerato come standard urbanistico nell'elab. A6.3 mentre nell'elab. A6.9 è indicato come di proprietà privata (se così fosse non risulterebbe rispettata la quantità minima di parcheggi pubblici a raso che risulterebbero pari a mq 14.656, quantità minore di quella stabilita dall'art. 62 pari a mq. 15.000); per quanto stabilito dalla LR n. n. 27/09 e relativo Regolamento n. 1/2015 e dall'art. 5 del DM n. 1444/68 lo standard da reperire per le destinazioni d'uso di tipo commerciale è pari ad almeno l'80% della SUL che nel caso di specie risulta essere pari a mq 1.600 (2.000x0.80). Pertanto della superficie di mq 3.100 almeno una quantità di mq 1.600 deve necessariamente essere individuata come parcheggio pubblico;
- la realizzazione dell'edificio per l'istruzione (asilo nido, scuola materna) della volumetria massima realizzabile di mc 16.402 e SUL mq 4.225 nell'ambito della volumetria che l'art. 62 delle NTA destina alla realizzazione del polo tecnologico-culturale, non si ritiene in linea con quanto previsto dallo stesso art. 62; nel cronoprogramma (Elab. A8) e nello schema di convenzione non vi è inoltre alcun esplicito riferimento alla realizzazione di tale edificio per l'istruzione che invece è presente nell'elab. A1.6 "Piano di sostenibilità economico-finanziario";
- lo standard necessario per il polo tecnologico-culturale è stato determinato in analogia alle destinazioni residenziali (assumendo il parametro 120/ab) mentre si è dell'avviso che la destinazione d'uso dello stesso sia più propriamente assimilabile a quella direzionale di cui all'art. 5 del DM n. 1444/68, con la conseguenza che la quantità di spazi a servizi risulterebbe pari a mq 18.872.8 (mq 23.591x0.80) e non mq 14.658 (mc 83.757/120 = ab. 698xmq 21) come individuata dal Comune; quanto sopra risulta ininfluenza ai fini della verifica generale poiché la quantità di standard effettivamente prevista nel PRU, superiore ai minimi di legge, copre comunque la differenza evidenziata;
- nello schema di convenzione e nell'elab. A1.6 "Piano di sostenibilità economico-finanziario" non vi è alcun esplicito riferimento al contributo al potenziamento e/o adeguamento del depuratore Marino in funzione dei nuovi abitanti previsti dal PRU stabilito alla voce "Prescrizioni" dell'art. 62 delle NTA del PRG; si rileva inoltre che non emergono dagli elaborati riferimenti alle opere a carico del soggetto attuatore previste dal parere CIIP prot. n. 25801 del 14.08.2013 che sempre secondo le prescrizioni del citato art. 62 (nelle quali sono elencati gli impegni minimi a carico del privato attuatore) avrebbero dovuto essere disciplinate dal PRU, anche se risulta espresso un nuovo parere prot. n. 50619 del 19.06.2018 (citato nella delibera di adozione del PRU) non trasmesso allo scrivente Settore al pari degli altri pareri degli Enti acquisiti;
- il periodo di validità della convenzione si ritiene debba essere stabilito pari a 10 anni e non 20 anni come previsto all'art. 5 dello schema di convenzione, in quanto trattasi di convenzione di un piano avente valore di Piano Particolareggiato ai sensi della LR n. 16/2005 la cui durata è di 10 anni ai sensi di quanto prescritto dall'art. 16, comma 5, della Legge n. 1150/42.

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra premesso ed esposto lo scrivente Settore Pianificazione Territoriale è dell'avviso che ai sensi dell'art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47 e dell'art. 30 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii. debbano essere formulate le seguenti osservazioni in merito al Programma di Riqualficazione Urbana (PRU) di cui all'art. 5 della LR n. 16/2005 relativo all'area denominata "Ex SGL Carbon" (art. 62 delle NTA del vigente PRG), adottato dal Comune di Ascoli Piceno con delibera di Giunta Comunale n. 167 del 07.08.2018:

1. il parcheggio del lotto commerciale dell'estensione di mq. 3.100 viene considerato come standard urbanistico nell'elab. A6.3 mentre nell'elab. A6.9 è indicato come di proprietà privata (se così fosse non risulterebbe rispettata la quantità minima di parcheggi pubblici a raso che

risulterebbero pari a mq 14.656, quantità minore di quella stabilita dall'art. 62 pari a mq. 15.000); per quanto stabilito dalla LR n. n. 27/09 e relativo Regolamento n. 1/2015 e dall'art. 5 del DM n. 1444/68 lo standard da reperire per le destinazioni d'uso di tipo commerciale è pari ad almeno l'80% della SUL che nel caso di specie risulta essere pari a mq 1.600 (2.000x0.80). Pertanto della superficie di mq 3.100 almeno una quantità di mq 1.600 deve necessariamente essere individuata come parcheggio pubblico;

2. la realizzazione dell'edificio per l'istruzione (asilo nido, scuola materna) della volumetria massima realizzabile di mc 16.402 e SUL mq 4.225 nell'ambito della volumetria che l'art. 62 delle NTA destina alla realizzazione del polo tecnologico-culturale, non si ritiene in linea con quanto previsto dallo stesso art. 62; nel cronoprogramma (Elab. A8) e nello schema di convenzione non vi è inoltre alcun esplicito riferimento alla realizzazione di tale edificio per l'istruzione che invece è presente nell'elab. A1.6 "Piano di sostenibilità economico-finanziario";
3. lo standard necessario per il polo tecnologico-culturale è stato determinato in analogia alle destinazioni residenziali (assumendo il parametro 120/ab) mentre si è dell'avviso che la destinazione d'uso dello stesso sia più propriamente assimilabile a quella direzionale di cui all'art. 5 del DM n. 1444/68, con la conseguenza che la quantità di spazi a servizi risulterebbe pari a mq 18.872.8 (mq 23.591x0.80) e non mq 14.658 (mc 83.757/120 = ab. 698xmq 21) come individuata dal Comune; quanto sopra risulta ininfluenza ai fini della verifica generale poiché la quantità di standard effettivamente prevista nel PRU, superiore ai minimi di legge, copre comunque la differenza evidenziata;
4. nello schema di convenzione e nell'elab. A1.6 "Piano di sostenibilità economico-finanziario" non vi è alcun esplicito riferimento al contributo al potenziamento e/o adeguamento del depuratore Marino in funzione dei nuovi abitanti previsti dal PRU stabilito alla voce "Prescrizioni" dell'art. 62 delle NTA del PRG; si rileva inoltre che non emergono dagli elaborati riferimenti alle opere a carico del soggetto attuatore previste dal parere CIIP prot. n. 25801 del 14.08.2013 che sempre secondo le prescrizioni del citato art. 62 (nelle quali sono elencati gli impegni minimi a carico del privato attuatore) avrebbero dovuto essere disciplinate dal PRU, anche se risulta espresso un nuovo parere prot. n. 50619 del 19.06.2018 (citato nella delibera di adozione del PRU) non trasmesso allo scrivente Settore al pari degli altri pareri degli Enti acquisiti;
5. il periodo di validità della convenzione si ritiene debba essere stabilito pari a 10 anni e non 20 anni come previsto all'art. 5 dello schema di convenzione, in quanto trattasi di convenzione di un piano avente valore di Piano Particolareggiato ai sensi della LR n. 16/2005 la cui durata è di 10 anni ai sensi di quanto prescritto dall'art. 16, comma 5, della Legge n. 1150/42. "*****"

CONSIDERATO che il citato parere del Settore Pianificazione Territoriale possa ritenersi condivisibile e che pertanto debbano essere formulate osservazioni in merito al Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) di cui all'art. 5 della LR n. 16/05 relativo all'area denominata "Ex SGL Carbon" (art. 62 delle NTA del vigente PRG), per gli stessi motivi in esso contenuti;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in attuazione delle finalità di cui agli artt. 36 e 37 del vigente Statuto della Provincia di Ascoli Piceno;

D E T E R M I N A

di formulare, ai sensi dell'art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47 e dell'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., le seguenti osservazioni in merito al Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) di cui all'art. 5 della LR n. 16/05 relativo all'area denominata "Ex SGL Carbon" (art. 62 delle NTA del vigente PRG), adottato dal Comune di Ascoli Piceno con delibera di Giunta Comunale n. 167 del 07.08.2018:

1. il parcheggio del lotto commerciale dell'estensione di mq. 3.100 viene considerato come standard urbanistico nell'elab. A6.3 mentre nell'elab. A6.9 è indicato come di proprietà

privata (se così fosse non risulterebbe rispettata la quantità minima di parcheggi pubblici a raso che risulterebbero pari a mq 14.656, quantità minore di quella stabilita dall'art. 62 pari a mq. 15.000); per quanto stabilito dalla LR n. n. 27/09 e relativo Regolamento n. 1/2015 e dall'art. 5 del DM n. 1444/68 lo standard da reperire per le destinazioni d'uso di tipo commerciale è pari ad almeno l'80% della SUL che nel caso di specie risulta essere pari a mq 1.600 (2.000x0.80). Pertanto della superficie di mq 3.100 almeno una quantità di mq 1.600 deve necessariamente essere individuata come parcheggio pubblico;

2. la realizzazione dell'edificio per l'istruzione (asilo nido, scuola materna) della volumetria massima realizzabile di mc 16.402 e SUL mq 4.225 nell'ambito della volumetria che l'art. 62 delle NTA destina alla realizzazione del polo tecnologico-culturale, non si ritiene in linea con quanto previsto dallo stesso art. 62; nel cronoprogramma (Elab. A8) e nello schema di convenzione non vi è inoltre alcun esplicito riferimento alla realizzazione di tale edificio per l'istruzione che invece è presente nell'elab. A1.6 "Piano di sostenibilità economico-finanziario";
3. lo standard necessario per il polo tecnologico-culturale è stato determinato in analogia alle destinazioni residenziali (assumendo il parametro 120/ab) mentre si è dell'avviso che la destinazione d'uso dello stesso sia più propriamente assimilabile a quella direzionale di cui all'art. 5 del DM n. 1444/68, con la conseguenza che la quantità di spazi a servizi risulterebbe pari a mq 18.872.8 (mq 23.591x0.80) e non mq 14.658 (mc 83.757/120 = ab. 698xmq 21) come individuata dal Comune; quanto sopra risulta ininfluenza ai fini della verifica generale poiché la quantità di standard effettivamente prevista nel PRU, superiore ai minimi di legge, copre comunque la differenza evidenziata;
4. nello schema di convenzione e nell'elab. A1.6 "Piano di sostenibilità economico-finanziario" non vi è alcun esplicito riferimento al contributo al potenziamento e/o adeguamento del depuratore Marino in funzione dei nuovi abitanti previsti dal PRU stabilito alla voce "Prescrizioni" dell'art. 62 delle NTA del PRG; si rileva inoltre che non emergono dagli elaborati riferimenti alle opere a carico del soggetto attuatore previste dal parere CIIP prot. n. 25801 del 14.08.2013 che sempre secondo le prescrizioni del citato art. 62 (nelle quali sono elencati gli impegni minimi a carico del privato attuatore) avrebbero dovuto essere disciplinate dal PRU, anche se risulta espresso un nuovo parere prot. n. 50619 del 19.06.2018 (citato nella delibera di adozione del PRU) non trasmesso allo scrivente Settore al pari degli altri pareri degli Enti acquisiti;
5. il periodo di validità della convenzione si ritiene debba essere stabilito pari a 10 anni e non 20 anni come previsto all'art. 5 dello schema di convenzione, in quanto trattasi di convenzione di un piano avente valore di Piano Particolareggiato ai sensi della LR n. 16/2005 la cui durata è di 10 anni ai sensi di quanto prescritto dall'art. 16, comma 5, della Legge n. 1150/42.

di comunicare il presente provvedimento al Comune di Ascoli Piceno, all'Assessore competente ed al Segretario Generale;

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Settore Pianificazione Territoriale

Il Dirigente del Settore

(Dott.ssa Luigina Amurri)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 02/10/2018

IL DIRIGENTE
Dr.ssa AMURRI LUIGINA